ISSN 2532-8913
Numero 1/2020

Note a margine di un parere in tema di legato di credito inesistente o prescritto (di Gabriele Salvi)

1. Premessa

Il presente lavoro trae spunto da un breve parere *pro veritate* e, pertanto, si è ritenuto opportuno mantenerne, almeno in parte, la struttura e l'agile forma di consultazione, finalizzata ad argomentare il risultato pratico, piuttosto che una indagine esaustiva di tutte le tematiche coinvolte, che pure rappresentano uno spaccato applicativo di istituti tradizionali del diritto civile, il cui adeguamento al caso concreto è certamente fonte di dubbi e difficoltà interpretative e, perciò, meritevole di un approfondimento che astrae dalla fattispecie esaminata.

Proprio l'origine del testo impone di prendere le mosse dalla descrizione del fatto.

Nell'anno 2005 la Parrocchia di S.B. a C. (in seguito solo la Parrocchia) ha commissionato l'esecuzione di alcuni lavori (rifacimento della recinzione esterna, rifacimento della pavimentazione esterna, etc.), ottenendo previamente l'autorizzazione della Curia Diocesana competente.

I lavori, inizialmente preventivati nella misura di circa €. 69.500,00 oltre accessori e spese tecniche, si sono rivelati molto più dispendiosi del previsto e alla data del 18.9.2006 la Parrocchia era esposta per €. 100.000 circa.

Alla luce del debito sussistente il parroco dell'epoca Don B. ha provveduto a versare la somma di €. 80.000,00 di sua esclusiva titolarità, provvedendo con tali denari a pagare l'impresa di costruzioni, creditrice.

Successivamente, Don B. ha inviato una missiva (del 5.3.2007) nella quale ha dichiarato di aver versato la suindicata somma alla Parrocchia e che la avrebbe richiesta «qualora ne avessi bisogno in futuro per la propria salute o per il proprio sostentamento».

Oltre sette anni dopo tale dichiarazione ha inviato mediante il proprio legale una lettera nella quale dichiara di aver già chiesto la restituzione, senza tuttavia esprimere alcuna richiesta specifica e/o messa in mora dell'asserito debitore, limitandosi a invitare S.E. Rev.ma il Vescovo ad un intervento bonario.

Qualche anno dopo (il 12.1.2016), Don B. ha sottoscritto (alla presenza di testimoni) una dichiarazione in cui ammette di aver donato alla Parrocchia la somma in questione, ma dell'originale di tale dichiarazione ha chiesto pochi mesi dopo la restituzione (a quanto riferito da uno dei due testimoni).

In data 17.1.2018 è deceduto Don B., il quale ha lasciato un testamento olografo che, per quanto di interesse, così recita: «Negli ultimi anni e precisamente il 23-03-2006 e il 25-07-2006 ho prelevato alcuni titoli (80.000,00 € in totale) per alleggerire il debito residuo per lavori di ristrutturazione dell'asilo Parrocchiale; questi soldi intendo riaverli quando fossero necessari per le mie necessità. Sono stati miei soldi prestati alla Parrocchia e intendo riaverli dalla Parrocchia. Qualora, al mio decesso, non mi fossero stati restituiti, rimangono alla Curia Vescovile per erogarli alla Associazione X».

2. Qualificazione del lascito

In primo luogo si ritiene di dover qualificare la disposizione testamentaria in esame.

Il *de cuius*, infatti, nel caso di specie non ha istituito legatario la Associazione (anche se il testatore fa riferimento alla Curia che li eroghi alla Associazione, pare quest'ultima la reale beneficiaria) con riferimento alla somma di €. 80.000,00, ma con riferimento al credito di €. 80.000,00 che il *de cuius* vanterebbe nei confronti della Parrocchia. Ciò si deduce dalla circostanza che il testatore è ben consapevole del fatto che la sua posizione soggettiva non è quella di titolare immediato della disponibilità, ma di creditore di altri ("intendo riaverli dalla Parrocchia", "sono stati soldi miei prestati alla parrocchia", "qualora non mi fossero stati restituiti").

Siamo in presenza di un legato di credito e non di un legato di denaro; l'Associazione X ha, dunque, salvo quanto si dirà in seguito, diritto al credito e non alla citata somma da valersi sui beni dell'asse. E, del

resto, in sede di inventario, anche la citata Associazione X ha fatto riferimento ad un credito del *de cuius* verso la Parrocchia, con ciò confermando la ricostruzione sin qui seguita.

Il caso è pertanto regolato dall'art. 658 c.c. che prevede la legittimità del legato di credito, ove quest'ultimo sia sussistente al momento del decesso. La disposizione specifica altresì che l'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovano presso il testatore.

Il legato di credito, infatti, rientra nella categoria dei legati traslativi (CALVO, *Art. 658*, in *Commentario cod. civ.* Gabrielli, Milano, 2010, p. 693 ss.), sicché il credito si tramette automaticamente al legatario al momento della delazione senza che occorra notificare l'acquisto al debitore e senza che l'erede sia tenuto ad atti di investitura del legatario (per tutti C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *La famiglia, le successioni*, Milano, 1985, p. 608), né a garantire l'esistenza del credito e, tanto meno, la solvenza del debitore [GIORDANO-MONDELLO, *Legato (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, p. 764].

Nella sostanza, il legato di credito determina una mutazione soggettiva *mortis causa* dell'obbligazione, cioè un subentro nel credito di un diverso soggetto (il legatario), in modo del tutto analogo a quanto avviene per l'istituto della cessione del credito, con l'unica distinzione relativa alla non necessarietà della notifica al ceduto (G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, II ed., Padova, 1984, p. 509).

All'erede e, per l'effetto, all'eventuale esecutore testamentario, dunque, altro obbligo non può porsi che quello della consegna dei documenti attestanti il credito e non già l'obbligo di pagamento della somma.

Il presupposto per l'effetto traslativo in favore del legatario è l'esistenza del credito al momento dell'apertura della successione. L'efficacia del legato è dunque subordinata alla sussistenza del credito al momento della morte, dovendosi, altrimenti, applicare la fattispecie di cui all'art. 654 c.c. Del resto, l'improduttività effettuale in caso di insussistenza del credito può dedursi anche dallo stesso art. 658 c.c., nella misura in cui precisa l'efficacia parziale del legato qualora il credito sia stato estinto in parte dopo la predisposizione del testamento.

Posti questi elementi, la questione che assume valore centrale diviene, nella prospettiva degli eredi, quella della sussistenza o meno del credito oggetto di disposizione testamentaria, poiché ciò determina l'efficacia della disposizione stessa, ovvero, nell'ottica della Parrocchia, la sua prescrizione al momento dell'apertura della successione, perché ciò incide sulla possibilità di neutralizzare la pretesa del legatario.

E' di tutta evidenza che ove si acceda alla tesi della insussistenza il legato di credito in favore della Associazione X è semplicemente privo di effetto, come sancito dall'art. 658 c.c.; ove viceversa, si apra il fronte ad una ipotesi di prescrizione del credito, il legatario (che non rinunci) effettivamente succede nel credito e spetterà al legatario stesso richiedere alla Parrocchia il pagamento della somma, richiesta alla quale quest'ultima potrà opporre l'eccezione di prescrizione.

Le due soluzioni sono del tutto diverse concettualmente, ma equiparabili sotto il profilo pratico ai fini della Parrocchia. Nel primo caso, la disposizione sarà priva di effetto, nel secondo, sarà efficace, ma a fronte di una richiesta di pagamento potrà opporsi la prescrizione del diritto e, quindi, negare il pagamento medesimo.

Posto quanto sopra, al fine di descrivere in concreto il caso che interessa, l'elemento da cui muovere è certamente quello della individuazione della volontà del *de cuius* allorquando, in vita, ha provveduto al versamento della somma di €. 80.000,00 a beneficio effettivo della Parrocchia, dovendosi prendere a riferimento due ipotesi ricostruttive: quella che Don B. abbia inteso donare alla Parrocchia e quella che abbia, piuttosto, voluto mutuare alla Parrocchia la somma in esame.

3.1. Donazione indiretta della somma

Analizzando il contegno complessivo del *de cuius* appare plausibile ritenere che il versamento della somma di complessivi €. 80.000,00 debba intendersi come liberalità indiretta in favore della Parrocchia.

Da informazioni ricevute, infatti, la Parrocchia non intratteneva uno specifico c/c presso un istituto di credito e depositava le proprie disponibilità presso la Curia (come emerge dall'autorizzazione del 30.6.2005).

Ciò significa che Don B. non ha versato direttamente alla Parrocchia, ma alla Curia, la quale, su disposizione dello stesso Don B. ha proceduto con i denari in questione al pagamento dell'impresa costruttrice, in una sorta di meccanismo delegatorio, nel quale il *de cuius* forniva alla Curia la provvista e ordinava il pagamento in favore del creditore.

A questo punto delle due l'una: o la Parrocchia non è mai stata beneficiaria del denaro, essendo esso versato alla Curia quale delegata al pagamento, ovvero, preferibilmente, mediante l'operazione di versamento alla Curia e di delega a questa di pagamento a terzi delle liquidità versate, in realtà, Don B. ha posto in essere una liberalità indiretta.

E' infatti noto che nella vasta gamma dei comportamenti che integrano una liberalità indiretta vi è l'adempimento dell'obbligo altrui (Cass. n. 1465/1969) ovvero la rinunzia all'azione di regresso in caso di adempimento del terzo.

Nel caso di specie, Don B., nella effettiva complessità del percorso seguito, pare aver manifestato la volontà di pagare i debiti della Parrocchia con denari propri e di non volere tali denari indietro, nella misura in cui, in effetti, egli si sentiva responsabile (anche nei confronti dell'impresa) di lavori che inizialmente programmati per meno di €. 70.000 erano poi "lievitati" in forza delle sue richieste a circa €. 300.000,00, tanto che, a fronte di disponibilità complessive per €. 200.000 circa presso la Curia prima dei lavori, al termine degli stessi residuava sempre un debito verso l'appaltatore di circa €. 100.000,00.

Di fronte a tale situazione Don B. ha ritenuto di donare alla Parrocchia denari propri al fine di pagare buona parte dei debiti pendenti, realizzando in concreto una donazione indiretta mediante il pagamento del debito altrui (recentissimamente sul tema Cass. n. 23260/2019). La donazione indiretta, infatti, è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità, e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento (cfr. Cass. nn. 3134/2012 e 5333/2004), e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di un'attribuzione patrimoniale gratuita.

In questa ottica, allegato il pagamento di un debito quale fattispecie di donazione indiretta, è altresì implicitamente dedotto il mancato regresso o la mancata surrogazione, senza i quali l'attribuzione patrimoniale non sarebbe configurabile.

Del resto, nella missiva del 5.3.2007 Don B. non chiede la restituzione immediata del denaro, ma la subordina al fatto di averne bisogno per motivi di salute o di sostentamento. Una pattuizione quest'ultima (da qualificarsi, eventualmente, quale condizione risolutiva della donazione) di per sé priva di significato, non essendo oggetto di accordo, ma rilevante ai fini di individuare l'intenzione del prelato, che ritiene di avere disposto senza obbligo di restituzione in favore della Parrocchia, salvo il caso di sua necessità, circostanza nella quale la Parrocchia avrebbe dovuto intervenire.

Se a ciò si aggiunge la "dichiarazione di donazione" (che pure è stata poi revocata, mediante la distruzione dell'originale, e del cui valore giuridico si può legittimamente dubitare) o quanto è emerso in sede di consiglio pastorale del 18.9.2006, il quadro complessivo fa propendere per una ricostruzione della volontà al momento del versamento, unico effettivamente rilevante, nelle forme della liberalità.

Se questo è stato l'intendimento del *de cuius*, il problema giuridico potrebbe riguardare le forme.

Accendendo alla suindicata ipotesi della donazione indiretta il problema formale è di per sé superato e non vi sarebbe alcun credito del testatore nei confronti della Parrocchia, perché le somme versate sono state donate e, quindi, non sono da restituire. La disposizione testamentaria avente ad oggetto il credito verso la Parrocchia sarebbe, dunque, priva di effetto perché avente ad oggetto un diritto che non è mai stato nel patrimonio del disponente.

Se si ipotizzasse una donazione diretta (nelle forme della donazione alla Parrocchia, mediante il pagamento alla Curia, quale depositaria dei beni liquidi della Parrocchia medesima) non può negarsi l'assenza del requisito formale (su cui, già, Cass. n. 5786/2006). E' infatti noto che la donazione consistente in una dazione di denaro – non di modico valore – senza i requisiti di forma (atto pubblico e testimoni ex art. 782 c.c.) non è valida; conseguentemente, la persona che ha ricevuto tale somma di denaro è tenuta a restituirla.

La restituzione avviene nelle forme dell'azione di ripetizione dell'indebito.

Tale azione tuttavia è prescritta e lo era anche al momento dell'apertura della successione, essendo decorso un decennio tra quest'ultima data e le date dei pagamenti.

La domanda di restituzione a seguito di nullità del contratto dà luogo a un azione di ripetizione di indebito oggettivo il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione sulla invalidità del negozio, ma da quella del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo, atteso che la pronuncia di nullità, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall'origine dell'atto e della modifica della situazione giuridica preesistente (Cass. n. 7651/2005; Cass. n. 10250/2014).

Né, nel caso in esame, si può contrapporre all'eccezione di prescrizione la sussistenza di atti interruttivi della stessa.

La missiva del 5.3.2007, da un lato, è difficilmente ipotizzabile come espressione di volontà di esercitare un diritto, dall'altro, certamente non propone alcuna messa in mora dell'asserito debitore (elemento che la giurisprudenza riconosce come centrale ai fini della configurabilità dell'interruzione; v., tra le più recenti, Trib. Palermo, n. 2192/2019: «*Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di*

particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora»); la missiva del 12.11.2014 non pare nemmeno contenere una esplicita richiesta di restituzione rifacendosi solo a quella precedente (che parimenti non la contiene) e chiedendo un intervento di terzi per la soluzione bonaria della vicenda.

In ogni caso entrambe le missive non fanno riferimento ad un obbligo restitutorio conseguente alla nullità del contratto (di donazione), ma – a tutto voler concedere – quale restituzione di una somma concessa a prestito e ciò di per sé esclude la possibilità che dette lettere assumano le forme dell'atto interruttivo della prescrizione, poiché ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'identificazione del diritto avviene in riferimento alla *causa petendi*, ossia ai suoi fatti costitutivi, ragion per cui se le ragioni giuridiche alla base della pretesa creditoria risultano differenti, sussiste diversità e non identità di diritto (in una visione processuale, si potrebbe discuterne nella logica della eterodeterminazione delle domande, così come in Cass. n. 10966/2008).

L'eventuale azione di ripetizione era ed è dunque irrimediabilmente prescritta. Ciò non comporta l'inefficacia del legato, ma consente al debitore del *de cuius* (e ora del legatario) di neutralizzare l'eventuale richiesta di pagamento del legatario mediante l'eccezione in parola.

3.2. Contratto di mutuo. Prescrizione del diritto

Nella ipotesi in cui, a dispetto di quanto sopra, si valuti che la volontà del *de cuius* fosse quella di mutuare alla Parrocchia la somma di €. 80.000,00, la disposizione non può certo essere affetta da inefficacia, attesa l'esistenza del credito oggetto del legato, ma il credito stesso deve intendersi prescritto al momento dell'apertura della successione e, *a fortiori*, dopo.

E' di palese evidenza che l'eventuale contratto di prestito stipulato da Don B. in proprio, come mutuante, e quale legale rappresentante della Parrocchia, nelle vesti di mutuataria, non prevede un termine di restituzione. Si tratterebbe di un contratto verbale, nel quale non esiste alcuna prova della pattuizione di un termine per la restituzione della somma prestata. Né, del resto, sussiste agli atti alcuna menzione di una pattuizione del genere.

Alla luce della assenza del termine, deve dirsi mancante un elemento strutturale della fattispecie di mutuo. Al termine dell'obbligazione di restituzione, infatti, è stato attribuito carattere di essenzialità strutturale (già Cass. n. 2055/1972, per la quale "*Connaturale al contratto di mutuo l'esistenza di un termine per la restituzione del* tantundem *delle cose mutuate, in quanto la stessa funzione economica cui il contratto mira, di consentire al mutuatario l'utilizzazione della cosa, implica necessariamente, per poter essere attuata, che intercorra un certo lasso di tempo tra la consegna e la restituzione che pertanto non può essere immediata*").

Da ciò deriva, secondo alcuni la natura di elemento essenziale che dunque deve essere presente per la validità dell'accordo, che altrimenti non integra la fattispecie del mutuo (v. da ultimo, DE POLI, *Il rapporto*, in CUFFARO, *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, pt. I, *Il mutuo*, Bologna, 2005, p. 39; SIMONETTO, *I contratti di credito*, Padova, 1994, p. 111 ss.), per altri, la non necessarietà della fissazione da parte dei contraenti, potendo essa non essere pattuita e lasciata all'iniziativa del mutuatario nelle forme dell'art. 1817 c.c., cioè mediante la fissazione ad opera del giudice. In quest'ultima ottica, tuttavia, il termine è una modalità necessaria del rapporto (la cui assenza priva di significato l'intera operazione), di talché se le parti non hanno fissato il termine in cui la restituzione debba avvenire, tale fissazione è affidata al giudice, cui spetta, in questo senso, di completare la regolamentazione stabilita dalle parti (così U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, in *Trattato dir. civ. comm.* Cicu-Messineo, Milano, 1974, p. 96).

Se si applicasse la prima ricostruzione, nel caso di specie, non si potrebbe dire integrata la fattispecie di mutuo e, dunque, il versamento della somma di €. 80.000,00 non potrebbe che essere oggetto di una specifica azione di ripetizione dell'indebito.

Tale azione sarebbe, tuttavia, prescritta al momento dell'apertura della successione per il decorso del termine di prescrizione decennale, posto che le lettere intercorse non hanno le caratteristiche per essere considerata atti interruttivi della prescrizione per i motivi sopra descritti (v. anche Cass. nn. 24116/2016, 17123/2015, 3371/2010). Nel caso in esame, visto che i versamenti risalgono al marzo e al luglio 2006, al momento dell'apertura della successione, 17.1.2018, il debito era già prescritto per il decorso del termine decennale e, a maggior ragioni, lo sarebbe successivamente.

Anche applicando la seconda (preferibile) delle due soluzioni prima accennate il credito eventuale di Don B. sarebbe comunque irrimediabilmente prescritto al momento dell'apertura della successione.

In questa prospettiva, fermo che il mutuo è valido anche in mancanza della pattuizione di un termine per la restituzione, il termine medesimo è e rimane un elemento strutturale che deve essere necessariamente presente, eventualmente mediante l'integrazione giudiziale ex art. 1817 c.c.

Sarebbe, dunque, spettato al mutuante chiedere al giudice la fissazione del termine per la restituzione, poiché in mancanza di tale termine il suo credito è e resta inesigibile, cosicché in mancanza di fissazione del termine da parte del Giudice, non può venire accolta la domanda di restituzione della somma mutuata.

Nel caso di specie, tuttavia, il diritto alla pronuncia del giudice di cui si discorre è da considerarsi prescritto, poiché esso decorre necessariamente dal momento della stipula dell'asserito mutuo e, quindi, nel caso che ci occupa, i giorni 23.3.2006 e 25.7.2006. Infatti, condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto pur potendo esercitarlo si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui il detto titolare venga a trovarsi. Il diritto di credito, ancorché non ancora esigibile per mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, può essere esercitato, in caso di mancato accordo, attraverso il ricorso del creditore al giudice ex art. 1183, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'inerzia del creditore, ossia la mancanza del ricorso giudiziale o della sollecitazione al debitore comporta il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. fin dal momento in cui il diritto è sorto.

Nel senso indicato si veda Cass. n. 14345/2009, che, in applicazione del principio anzidetto, ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 c.c. Il diritto di credito, ancorché non ancora esigibile per mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, può essere esercitato, in caso di mancato accordo, attraverso il ricorso del creditore al giudice ex art. 1183, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'inerzia del creditore – ossia la mancanza del ricorso giudiziale o della sollecitazione al debitore – determina il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. fin dal momento in cui il diritto è sorto (già Cass. n. 1731/1986).

Anche in questa ultima ottica il diritto alla restituzione deve dirsi prescritto al momento dell'apertura della successione. Il che – si ribadisce – non determina la sua assenza nell'asse ereditario, ma soltanto la possibilità per il debitore di sollevare la relativa eccezione al momento dell'eventuale richiesta da parte del legatario.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene, in primo luogo, che la disposizione testamentaria indagata debba essere ricostruita nelle forme del legato di credito, con ogni conseguenza in ordine agli obblighi degli eredi e dell'esecutore testamentario (che dovranno solo mettere a disposizione i documenti che giustificano il credito).

Ciò posto, si ritiene che il credito di €. 80.000,00 nei confronti della Parrocchia che Don B. ha fatto oggetto del lascito in favore della Associazione X non sia mai sussistito e quindi non fosse nel suo patrimonio e non potesse essere oggetto di successione in favore di legatari. Ove ciò non fosse, il credito (qualunque prospettiva, delle varie evocate in narrativa, si assuma) è da intendersi prescritto e, a fronte di una eventuale richiesta di pagamento, potrebbe legittimamente opporsi tale eccezione.

La soluzione proposta si espone, oltre alla critica relativa alle singole ipotesi ricostruttive suesposte, ad una critica di fondo che aleggia sempre allorquando ci si trovi di fronte ad una disposizione testamentaria alla quale, in via interpretativa, si esclude ogni tipo di efficacia: l'irripetibilità dell'atto dovrebbe imporre sempre all'interprete una soluzione che ne conservi il valore.

La replica non può che essere affidata alla dottrina più attenta per la quale nell'ambito del testamento colui che lo confeziona persegue scopi propri, personali, egoistici; «essi, però, perché tali, perché relativi al modo in cui il testatore vuole e persegue il risultato, appartengono solo ed esclusivamente all'autore dell'atto; possono essere raggiunti e realizzati, oppure mancati e falliti» (V. BARBA, *La nozione di disposizione testamentaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 982).

Se si guarda all'ipotesi della donazione indiretta, il *de cuius* può ben ritenere di raggiungere lo scopo di mutare il titolo con cui ha provveduto ad una determinata elargizione in vita mediante una dichiarazione contenuta nel testamento, ma ciò non vuol dire che il suo scopo sia raggiungibile con essa, poiché ogni disposizione ha una funzione e questa esprime una adeguatezza tecnica [N. IRTI, *Del ritorno ai classici (e del*

negozio giuridico nel pensiero di Vittorio Scialoja), in *Riv. dir. civ*., 2011, p. 434]. Ebbene la disposizione in esame non è tecnicamente adeguata allo scopo.

Ove, viceversa, si guardi alle diverse ricostruzioni (per cui il credito esiste ma è prescritto) il valore della disposizione è pienamente rispettato, ma sono le norme ordinarie sulla sussistenza di un credito a negare (lo si ribadisce) non tanto l'efficacia del legato di credito, ma – probabilmente (*i.e*. se il debitore se ne avveda e abbia intenzione a sollevarla) – la soddisfazione in concreto del legatario.

(31 marzo 2020)